TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO

BOLOGNA - VIA DEL MONTE, 3

NULLITÀ DI MATRIMONIO

DECRETO DI RATIFICA





TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE FLAMINIO Via del Monte, 3 - 40126 BOLOGNA

Nullità di Matrimonio BOCCHI/BOTTI Fasc. 261/A/02

DECRETO DI RATIFICA DELLA SENTENZA DI PRIMA ISTANZA

Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno 2003 il giorno 23 del mese di gennaio i Rev.mi:

Dott. P. Stefano PASINI,

Preside e Relatore

Mons. Virgilio GUIDI,

Giudice

Dott. Don Davide SALVATORI,

Giudice

nella causa di nullità del matrimonio celebrato nella parrocchia del Sacro Cuore, Comune di Parma, Diocesi di Parma, il giorno 15 giugno 1997,

tra

Parte attrice, attualmente residente in Basilicanova (PR), Via Argini nord n. 5, legittimamente rappresentato dal Procuratore Avv. Maria Cristina Castelli,

е

la Sig.ra Parte convenuta, attualmente residente in Parma, Via Solferino n. 46,

con l'intervento in causa della Dott. Paola Cipolla, Difensore del Vincolo, dopo aver attentamente esaminato la Sentenza con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 18 settembre 2002 ha dichiarato nullo il matrimonio in oggetto per 1) incapacità a contrarre matrimonio, ai sensi del can. 1095 n. 2-3 da parte della donna, Convenuta in causa; 2) esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo, Attore in causa, ai quali è fatto divieto di passare a nuove nozze senza il consenso dell'Ordinario del luogo,

dopo aver preso in visione le Osservazioni presentate dal Difensore del Vincolo e

QM.

FATTISPECIE

1. A (Parte attrice, credente e praticante: Atti, 14/1), nato a Montechiarugolo (PR) il 18 gennaio 1956, e (Parte convenuta, credente e praticante: Atti, 11/1), nata a Parma il 12 dicembre 1963, si conobbero nell'inverno del 1992 a Parma frequentando un gruppo di catechesi presso i Gesuiti, iniziando, all'età rispettivamente di trentasei e ventinove anni, una relazione affettiva che li condusse, nell'arco di tempo di quattro anni, alla decisione del matrimonio celebrato il 15 giugno 1997 presso la Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in Parma.

La convivenza coniugale è durata circa quattro anni, durante i quali, nonostante la nascita di una figlia, le incomprensioni tra le Parti, già emerse durante il periodo del fidanzamento, riemersero "in forma più grave", compromettendo la loro relazione che si concluse nel mese di marzo del 2001 "anche se da un anno già si parlava tra noi della impossibilità di proseguire una convivenza divenuta, per entrambi, insostenibile" (Atti, 3).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2. Con il libello depositato l'11 settembre 2001, la Parte attrice ha presentato la domanda di nullità del matrimonio; al dubbio, formulato nel seguente modo: "Se consti della nullità nel caso a motivo della incapacità al consenso, a norma del can. 1095 nn. 2 e/o 3, da parte di entrambi i contraenti e, in subordine, dell'esclusione della indissolubilità da parte dell'Attore" (Atti, 10), il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, con sentenza definitiva di primo grado emessa a Modena il 18 settembre 2002, ha risposto affermativamente rilevando la nullità del matrimonio a motivo della incapacità a contrarre matrimonio da parte della donna Convenuta, non da parte dell'uomo Attore, e dell'esclusione della indissolubilità da parte dell'uomo Attore (cfr. Atti, 125).

IN DIRITTO

3. I criteri elaborati dalla giurisprudenza rotale riguardo al capo di nullità addotto in questa causa sono stati sufficientemente esposti dalla sentenza di prima istanza alla quale, dunque, a norma del can. 1617 CJC, è sufficiente rinviare (cfr. Atti, 100-105; 121-122).



IN FATTO

- 4. Gli Atti della causa in prima istanza consentono di ricostruire, sotto il duplice profilo sostanziale e processuale, questa vicenda matrimoniale della quale la sentenza definitiva di prima istanza offre una valutazione sostanzialmente condivisibile che consente di pervenire alla certezza morale della incapacità matrimoniale della Parte convenuta e della simulazione del consenso da parte dell'uomo Attore.
- 5. La relazione peritale neuropsichiatrica, dopo avere accuratamente esaminato gli Atti della causa ed aver svolto il colloquio clinico con entrambe le Parti, è giunta alla conclusione probabile, ma non scientificamente certa (cfr. Atti, 75), che "all'epoca delle nozze", mentre "l'Attore non mostrava turbe psicopatologiche né di personalità ... la Convenuta allora mostrava forte immaturità affettiva" che ne ha "intaccato la capacità valutativa dell'oggetto matrimonio" e le ha "impedito" l'assunzione delle obbligazioni essenziali del matrimonio (Atti, 74-75).

In modo particolare, la relazione peritale ha sottolineato la forte dipendenza della Parte convenuta dalla propria madre, dipendenza che ne ha ostacolato la maturazione personale fino a indurla a cercare "nel fidanzato un sostituto della madre" (Atti, 68) e a voler dimostrare nello stesso tempo la propria maturità con la "ossessiva ricerca di un figlio" (Atti, 68-69); la relazione coniugale è stata così sempre condizionata "dal suo forte legame di dipendenza con la madre" e dalla "mancanza di un qualunque dialogo di coppia sostituita da una conflittualità sempre più intensa" (Atti, 71), aggravata da una "frigidità sessuale nell'ambito di una globale immaturità" perché "una programmazione rigida della attività sessuale per raggiungere lo scopo della procreazione è di certo frustrante per l'espletamento della funzionalità erotica che abbisogna anche di spontaneità nella sua espressione" (Atti, 72).

- 6. La sentenza di prima istanza ha accolto questa interpretazione peritale della vicenda matrimoniale, condividendo le conclusioni del Perito, che risultano corrette sia sotto il profilo metodologico sia sotto il profilo sostanziale (cfr. Atti, 119-120).
- 7. E, invero, gli Atti della causa attestano alcune circostanze significative che rafforzano questa interpretazione della presente vicenda matrimoniale:
- le profonde différenze caratteriali delle Parti "forte e deciso, responsabile e maturo" (cfr. Atti, 20/2), ma anche "duro, che non accetta compromessi" (cfr. Atti, 21/4), "molto orgoglioso, sicuro di sé e che aveva sempre ragione [...] critico nei confronti di tutti, ma mai nei confronti di sé e tendeva a



manifestarsi come il migliore" (Atti, 22/2), "sicuro di sé, un po' narcisista, si vede perfetto e che non ha mai nulla da cambiare di sè" (Atti, 23/3), "un po' aspro, piuttosto chiuso, introverso, difficile ai rapporti interpersonali" (Atti, 25/2), ma anche "molto altruista" (Atti, 27/2), "un po' rigido e con poche sfumature, passionale ed emotivo" (Atti, 32/2) l'Attore, "molto immatura, insicura, incerta, bisognosa di aggrapparsi a qualcuno" (cfr. Atti, 25/2), "molto fragile" e "anche contraddittoria in certi momenti" (Atti, 27/2), "instabile di umore, con alti e bassi molto pronunciati ... fortemente critica verso tutti, con giudizi taglienti ... poco gioiosa e fondamentalmente pessimista" (Atti, 32/2) la Parte convenuta;

- la evidente immaturità della Parte convenuta "dipendente dai genitori ed incapace di far scelte autonome e molto insicura di tutto", incostante anche nel ricorso, ritenuto peraltro necessario, alla psicoterapia (Atti, 22/2; cfr. Atti,

25/2; 27/2);

- il difficile rapporto di amore-odio tra la Parte convenuta e la propria madre: "Non riusciva a farne senza e tuttavia sentiva la presenza della madre come incombente, che non le permetteva di essere autonoma e indipendente, ma non riusciva a opporsi e contraddirla" (Atti, 22/2; cfr. Atti, 25/2);

- le precedenti negative vicende sentimentali della Parte convenuta, vissute sempre "nella condizione di dipendenza, quasi a cercare nel fidanzato il

sostituto della madre" (Atti, 23/2);

- la contrarietà di alcuni conoscenti alla relazione affettiva delle Parti a causa della loro incompatibilità caratteriale (cfr. Atti, 32/2 e 3);

- le frequenti discussioni e le notevoli incomprensioni durante il periodo del fidanzamento che subì anche una consistente interruzione, motivata da una presunta eccessiva dipendenza dell'Attore dalla propria sorella (cfr. Atti, 15/3; 20/3: 27/3);

- il rinvio della data delle nozze a causa della insicurezza della Parte

convenuta (cfr. Atti, 23/4; 25/4; 28/4);

- il desiderio della maternità avvertito dalla Parte convenuta in maniera ossessiva (cfr. Atti, 23/6; 26/6; 28/6);

- la manifesta incapacità della Parte convenuta di affrontare gli oneri e le esigenze della vita domestica e del ruolo materno (cfr. Atti, 21/6; 24/6; 26/6; 28/6).

8. Gli Atti della causa attestano anche l'intenzione simulatoria dell'Attore, cioè il positivo atto di volontà ordinato alla esclusione della indissolubilità, che scaturisce dalla connessione tra la "causa contrahendi" (reciproco innamoramento delle Parti) e la "causa simulandi" (precedenti negative vicende matrimoniali nell'ambito familiare dell'Attore) che emerge in modo chiaro dalla deposizione dell'Attore (cfr. Atti, 16/4), confermata da alcune deposizioni testimoniali (cfr. Atti, 20/4; 28/4).



9. Per queste ragioni, dopo aver ponderato le Osservazioni contrarie del Difensore del Vincolo, riteniamo che la sentenza affermativa di prima istanza debba essere confermata a norma del can. 1682 §2, CJC.

DISPOSITIVO

Ciò esposto, i sottoscritti Giudici sono concordi nel confermare, sia in diritto come in fatto, la Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano e pertanto dichiarano nullo il matrimonio in esame per incapacità a contrarre matrimonio, ai sensi del can. 1095 nn.2-3, da parte della donna Convenuta, ed esclusione della indissolubilità da parte dell'uomo Attore.

Il presente Decreto, che ha confermato la Sentenza di primo grado, diventa immediatamente esecutivo a norma del can. 1684.

E' fatto divieto ai Sigg.ri A

di passare a nuove

nozze senza il consenso dell'Ordinario del luogo.

Questo Decreto può essere impugnato presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, solo se emergono nuove e gravi prove, a norma del can. 1644.

Bologna, 23 gennaio 2003

P. Stefano Pasini, Preside e Relatore Don Virgilio Guidi, Giudice Don Davide Salvatori, Giudice

Dott. Roberto Micocci, Cancelliere

TRIBUNALE REGIONALE FLAMINIO

ORME ALL'ORIGINALE

dh